

**Oggetto: Fondo economale - Centro di responsabilità amministrativa INEA**

- VISTO** il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
- VISTA** la legge 6 luglio 2002, n. 137;
- VISTO** lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) approvato con il Decreto interministeriale 5 marzo 2004 e successivamente modificato con D.I. 24 giugno 2011, dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- VISTI** il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del CRA approvati con Decreti Interministeriali del 1° ottobre 2004 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- VISTA** l'art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l'anno 2015), che prevede l'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria - INEA - nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - CRA -, che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
- VISTO** il sesto periodo del sopracitato art. 1, comma 381, della legge n. 190/2014 secondo cui, ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nella norma è nominato un Commissario straordinario;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12 del 2 gennaio 2015 con il quale il dr. Salvatore Parlato è stato nominato Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria in sostituzione degli Organi statuari di amministrazione del CRA (CdA e Presidente);
- VISTO** il decreto n.2 del 14 gennaio 2015 che conferma i poteri di gestione alla dr.ssa Ida Marandola, direttore generale f.f. del Consiglio per la ricerca e l'analisi dell'economia agraria;
- VISTO** il Decreto n. 3 del 21/01/2015 con il quale è stato istituito il Centro di responsabilità amministrativa INEA (CRAI) ed in particolare l'art. 3 che ha definito il CRAI, ai fini amministrativi e contabili, centro di spesa che gestisce un apposito conto corrente di bilancio aperto presso l'Istituto di credito (BNL) incaricato del servizio di cassa del CRA, in sostituzione di ogni altro rapporto bancario esistente;
- VISTO** l'art.32 del regolamento di Amministrazione e Contabilità che stabilisce che è possibile disporre pagamenti in forma diretta nei casi espressamente fissati dal Regolamento, sempre che l'importo unitario di ciascuna di esse sia contenuto entro il limite periodicamente fissato dal Consiglio di amministrazione nel rispetto della normativa vigente;
- VISTO** quanto riportato, in particolare, al comma 3 dell'art. 32 che prevede la costituzione di un servizio di cassa interno presso la struttura amministrativa centrale e presso le strutture di ricerca individuate dal CdA che, inoltre, ne stabilisce la relativa dotazione finanziaria;

- VISTO** il Decreto del Commissario straordinario n. 14 del 9 febbraio 2015 con cui è stato necessario adeguare la dotazione del servizio di cassa interno alle nuove disposizioni normative fissando il limite della dotazione finanziaria in Euro 990,00 per l'Amministrazione centrale, per i Centri e per le Unità;
- VISTO** il decreto n. 27 del Commissario straordinario che ha dotato il Centro di Responsabilità INEA di un servizio di cassa interno ripartito tra le sedi regionali presenti sul territorio, elencate nel suddetto decreto;
- VISTA** la richiesta del Centro di Responsabilità INEA di dotare le sedi regionali della Puglia e della Calabria, aggregate alle strutture del CRA-SCA e CRA-OLI, di un servizio di cassa interno, destinando i fondi autorizzati precedentemente alle sedi regionali Umbria e Liguria;
- CONSIDERATO** che, come dalla richiesta del Centro di Responsabilità INEA, gli economi cassieri della sede Umbria e della sede Liguria sono, rispettivamente anche economi cassieri delle sedi Marche e Piemonte-Valle d'Aosta e quindi potrebbero sopperire alle esigenze delle due sedi territoriali con un unico fondo cassa economale

### **DECRETA**

che Il fondo cassa pari a € 990,00 riconosciuto alla sede regionale dell'Umbria venga destinato alla sede regionale della Puglia e quello relativo alla sede regionale della Liguria venga attribuito alla sede regionale della Calabria, ferme restando le Autorizzazioni già date con precedente decreto per tutte le 15 sedi regionali pari a € 14.850,00.

Il titolare del CRAI affiderà l'incarico di economo-cassiere a personale dipendente del CRAI come previsto dall'art. 32 del RAC.

Il presente decreto è composto di n. 2 pagine.

Il Commissario straordinario  
Dr. Salvatore Parlato